



COMUNE DI SANSEPOLCRO
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio n° 118 del 01 ottobre 2018

INDICE

Art. 1. FINALITA' E SOGGETTI

Art. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 3 DEFINIZIONE E COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 4 NOMINA

Art. 5 REQUISITI PER LA NOMINA

Art. 6 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art. 8 COMPITI DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 9 CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

Art. 1 FINALITA' E SOGGETTI

1. Il Comune di Sansepolcro istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Ferma restando la competenza degli uffici e degli agenti di Polizia Municipale e degli altri soggetti abilitati da leggi specifiche, per le attività connesse all'accertamento delle violazioni in materia ambientale, i compiti di vigilanza e controllo sono affidati, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti previsti nel presente regolamento.

Art. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune anche avvalendosi di soggetto esterno, operante nel settore della tutela ambientale.
2. Le modalità operative restano comunque disposte dal competente servizio.

Art. 3 DEFINIZIONE E COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. L'Ispettore Ambientale Comunale è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle seguenti attività:
 1. informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 2. prevenzione nei confronti degli utenti che, non rispettando le disposizioni in materia, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 3. vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, in materia ambientale e, in via prioritaria, sul deposito, gestione, raccolta dei rifiuti.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al punto 3 del precedente comma, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento consiste nella verifica delle seguenti violazioni:
 - abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e non, pericolosi e non;
 - mancato rispetto delle modalità di conferimento previste dal servizio di raccolta rifiuti urbani;
 - mancata differenziazione dei rifiuti, mediante conferimento nei contenitori per rifiuti indifferenziati di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
 - mancata rimozione delle deiezioni animali.

Art. 4 NOMINA

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali sono nominati dal Sindaco fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, con l'indicazione delle competenze attribuite e della scadenza dell'incarico.
2. L'incarico può essere rinnovato, sospeso e revocato in ogni momento dal Sindaco, su proposta motivata del competente servizio.
3. In caso di affidamento a terzi del servizio, i soggetti abilitati dovranno attenersi alle norme di comportamento previste nel presente regolamento.
4. L'Ispettore Ambientale Comunale, obbligato ad identificarsi a mezzo di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato all'atto della nomina o dell'abilitazione, potrà avvalersi di supporti informatici e fotografici per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 5 REQUISITI PER LA NOMINA

1. Per la nomina o abilitazione all'esercizio delle funzioni di ispettore ambientale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato.

2. L'ispettore ambientale è tenuto a conoscere la normativa in materia di ambiente, gestione dei rifiuti e procedimento sanzionatorio, nonché gli atti che regolano lo svolgimento del servizio nel Comune di Sansepolcro.

3. Qualora il servizio venga svolto direttamente dall'ente, quest'ultimo provvede alla formazione dei soggetti interessati; in caso di affidamento esterno, la ditta appaltatrice dovrà garantire il possesso di tutti i requisiti dei soggetti abilitati.

Art. 6 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località su disposizione del competente servizio del Comune di Sansepolcro ;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 48 ore seguenti al Comando della Polizia Municipale e al Servizio Ambiente, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation), relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- nell'arco della stessa giornata l'attività di Ispettore Ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza.

2. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina o disporrà la revoca dell'abilitazione.
2. La revoca è atto dovuto al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 COMPITI DEI SERVIZI COMUNALI

1. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio Ambiente del Comune di Sansepolcro .
2. Resta competenza esclusiva della Polizia Municipale la contestazione delle violazioni rilevate, nonché l'applicazione delle sanzioni, in esecuzione delle norme di legge e regolamentari in materia, a cui si rinvia integralmente.

Art. 9 CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

1. Il corso di formazione della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale interno e da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, azienda o agenzia formativa.
2. Il corso di formazione avrà per oggetto i seguenti argomenti:
 - la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - normativa statale e regionale in materia ambientale;
 - regolamento e ordinanze comunali in materia ambientale;
 - illeciti amministrativi e reati in materia ambientale;
 - il procedimento sanzionatorio amministrativo.